



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
SERVIZIO II

AVVISO PUBBLICO

dM 20 luglio 2022, rep. n. 291 recante *Modifiche al decreto ministeriale 9 giugno 2022, rep. n. 236, recante Riparto di quota parte del fondo di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, in favore dei lavoratori dello spettacolo dal vivo e dei settori del cinema e dell'audiovisivo.*

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il “Codice dell'amministrazione digitale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 2021, registrato alla Corte dei Conti il 16 febbraio 2021 al foglio 295, con il quale è stato conferito al dott. Antonio Parente l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale Spettacolo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l'articolo 89;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

VISTO il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 2, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” e, in particolare, l'articolo 8, comma 4-bis;



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
SERVIZIO II

VISTO il dM 10 giugno 2022, rep. n. 236, recante “Riparto di quota parte del fondo di cui all’articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, in favore dei lavoratori dello spettacolo dal vivo e dei settori del cinema e dell’audiovisivo” con il quale sono stati stanziati euro 40.000.000 per l’anno 2022 del fondo di cui all’art. 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in favore dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 iscritti al Fondo pensione per i lavoratori dello spettacolo, nelle more dell’approvazione del disegno di legge che prevede l’introduzione di un’indennità strutturale e permanente in favore di tutti i lavoratori discontinui dello spettacolo;

VISTO il dM 20 luglio 2022, rep. n. 291 recante *Modifiche al decreto ministeriale 9 giugno 2022, rep. n. 236, recante Riparto di quota parte del fondo di cui all’articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, in favore dei lavoratori dello spettacolo dal vivo e dei settori del cinema e dell’audiovisivo che ha apportato modifiche all’articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c)* in corso di registrazione presso gli organi di controllo;

RITENUTO, pertanto, di adeguare l’avviso di cui al D.D.G. 7 luglio 2022, rep. n. 559, recante Avviso Pubblico relativo al D.M. 10 giugno 2022, rep. n. 236, ai sensi del richiamato dM n. 291/2022;

DECRETA:

Articolo 1

(Soggetti ammissibili)

1. Per effetto di quanto disposto dal decreto ministeriale 10 giugno 2022, rep. n. 236 così come modificato dal decreto ministeriale 20 luglio 2022, rep. n. 291, in corso di registrazione presso gli organi di controllo, possono presentare domanda di contributo i lavoratori dello spettacolo dal vivo e dei settori del cinema e dell’audiovisivo in possesso dei seguenti requisiti:

✓ essere residenti in Italia;

✓ essere iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;

✓ avere un reddito riferito all’anno 2021 non superiore a 35.000 euro;

✓ aver maturato, in almeno uno degli anni 2018, 2019 e 2021, non meno di quaranta giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo. Per gli attori cinematografici o di audiovisivi (codice 022), aver maturato, in almeno uno degli anni 2018, 2019 e 2021, non meno di venti giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;

✓ avere, nell’anno 2019, un reddito prevalente derivante dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;

✓ non essere titolare di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
SERVIZIO II

Articolo 2

(Integrazione della domanda già trasmessa ai sensi del dM 236/2022)

1. I lavoratori dello spettacolo dal vivo e dei settori del cinema e dell'audiovisivo che alla data odierna abbiano già presentato domanda ai sensi del dM rep. n. 236 del 9 giugno 2022 e del relativo avviso di cui al decreto del Direttore Generale Spettacolo rep. n. 559 del 7 luglio 2022 e che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del presente Avviso non dovranno ripresentare una nuova domanda, dal momento che detti requisiti saranno verificati d'ufficio.
2. I lavoratori dello spettacolo dal vivo e dei settori del cinema e dell'audiovisivo che alla data odierna non hanno presentato domanda di contributo e sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del presente Avviso potranno presentare la domanda di contributo ai sensi del presente avviso utilizzando la modulistica messa a disposizione on line.

Articolo 3

(Modalità e termine di presentazione della domanda)

1. Ai fini dell'accesso al contributo, la domanda deve essere presentata, firmata a pena di esclusione, dal soggetto interessato, unitamente a copia del documento di riconoscimento in corso di validità, entro le ore 16:00 del 31 agosto 2022, utilizzando unicamente i modelli predisposti e resi disponibili sulla piattaforma on-line della Direzione Generale Spettacolo, accessibile dal sito internet del Ministero della cultura (www.cultura.gov.it) e dal sito internet della Direzione Generale Spettacolo (www.spettacolodalvivo.beniculturali.it).
2. Nella domanda, i soggetti interessati riportano, con autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
 - a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del presente Avviso;
 - b) il numero delle giornate di contribuzione versate o accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2021.
3. Al fine del ricevimento farà fede esclusivamente l'avviso di avvenuta ricezione, inviato da parte dell'Amministrazione che il sistema informativo genererà in automatico al termine della compilazione della modulistica on-line.
4. Ogni soggetto ammissibile può presentare una sola domanda ai sensi del presente avviso. La domanda dovrà recare nell'apposita sezione, il numero di IBAN intestato al soggetto richiedente.

Articolo 4

(Modalità di calcolo del contributo)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma, 1, sono ripartite tra tutti i richiedenti ammessi al contributo per un ammontare pari all'80 per cento del valore ottenuto moltiplicando la media delle retribuzioni imponibili ai fini del versamento dei contributi previdenziali relativi agli anni 2018, 2019 e 2021 per la media del numero di giornate di contribuzione versate o accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo negli anni 2018, 2019 e 2021. Il valore della media delle retribuzioni imponibili da utilizzare nel calcolo di cui al periodo precedente non può in ogni caso eccedere il doppio del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
SERVIZIO II

dall'INPS ai sensi dell'articolo 7, primo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

2. Per la determinazione e l'erogazione del contributo di cui al comma 1, la Direzione generale Spettacolo si avvarrà di una apposita Convenzione stipulata con l'INPS, come previsto dall'articolo 2, comma 2 del citato decreto ministeriale n. 236, attraverso il quale saranno acquisiti i dati e le informazioni necessari per l'istruttoria e la determinazione del contributo teorico spettante, nonché per le verifiche e i controlli dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1 del presente avviso.

3. Nel caso in cui il totale teorico dei contributi, calcolati secondo le modalità di cui al comma 1, fosse superiore alla disponibilità delle risorse di cui all'articolo 1, la Direzione generale Spettacolo provvederà al ricalcolo proporzionale del contributo per ciascun beneficiario.

Articolo 5

(Verifiche e controlli)

1. L'Amministrazione può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per accertare la regolarità delle domande di contributo, anche accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario.

2. Nel caso in cui la documentazione o i dati forniti all'atto della presentazione della domanda contengano elementi non veritieri, è disposta, con provvedimento del Direttore generale Spettacolo, la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge.

Articolo 6

(Disposizioni finali)

1. Il presente avviso ed i successivi atti sono pubblicati sul sito internet del Ministero della Cultura (www.cultura.gov.it) e sul sito internet della Direzione generale Spettacolo (www.spettacolodalvivo.beniculturali.it).

2. La presentazione della domanda di cui al presente avviso non costituisce un'aspettativa giuridicamente rilevante in relazione al riconoscimento di alcuna utilità giuridica e/o economica a favore dei soggetti proponenti.

3. Responsabile del procedimento di cui al presente Avviso è il Dirigente del Servizio II della Direzione generale Spettacolo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Antonio Parente)